



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

## DELIBERA N. 36/26/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI  
ASSOCIAZIONE A. RTV IN ONDA PER NOVARA (FORNITORE DEL  
SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “ONDA  
NOVARA TV”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA  
CONTENUTA NEGLI ARTT. 43, COMMA 1, LETT. A) E 44, COMMA 1,  
D.LGS. 208/21 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3, COMMI 1 E 2  
DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP**

**(CONTESTAZIONE N. 02/2026 DEL COMITATO REGIONALE PER LE  
COMUNICAZIONI DEL PIEMONTE)**

### L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 maggio 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020*”, in particolare l’articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTO il decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, recante “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 14 dicembre 2022 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni stipulata tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Piemonte in data 10 marzo 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e Contestazione**

Nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta dal Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte mediante il monitoraggio della programmazione televisiva trasmessa sui servizi di media audiovisivi in ambito locale e, in particolare, delle comunicazioni commerciali audiovisive, è stata rilevata sul servizio di media audiovisivo in ambito locale denominato “Onda Novara TV” la trasmissione, dal giorno 27 ottobre al giorno 2 novembre 2025, di comunicazioni commerciali audiovisive in violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 43, comma 1, lett. a) e 44, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in combinato disposto con l’art. 3, comma 1 e 2 dell’Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP e 13, comma 3, D.M. 581/93.

In particolare, il Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte ha accertato e contestato, in data 28 gennaio 2026, e notificato in pari data ad Associazione A. Rtv In Onda Per Novara fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Onda Novara TV” la violazione delle disposizioni normative sopra indicate, come meglio specificato nelle tabelle contenute nell’atto di contestazione stesso.

<b>Titolo Programma</b>	<b>Tipo Programma</b>	<b>Inizio Ann.</b>	<b>Fine Ann.</b>	<b>Tipo criticità</b>
Euroedil group	Attualità	2025-10-27 03:01:05	2025-10-27 03:18:15	Non riconoscibilità della pubblicità
Euroedil group	Attualità	2025-10-27 06:59:31	2025-10-27 07:00:00	Non riconoscibilità della pubblicità
Euroedil group	Attualità	2025-10-27 07:00:01	2025-10-27 07:16:28	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-27 07:58:40	2025-10-27 07:59:59	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-27 09:58:00	2025-10-27 09:58:44	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-27 10:56:59	2025-10-27 10:58:17	Non riconoscibilità della pubblicità
Euroedil group	Attualità	2025-10-27 11:02:23	2025-10-27 11:29:38	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-27 12:02:03	2025-10-27 12:02:48	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-27 13:02:22	2025-10-27 13:06:13	Non riconoscibilità della pubblicità
Euroedil Group	Attualità	2025-10-27 15:03:29	2025-10-27 15:31:29	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-27 16:00:01	2025-10-27 16:01:16	Non riconoscibilità della pubblicità
Euroedil group	Attualità	2025-10-27 19:00:00	2025-10-27 19:27:27	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-27 20:00:15	2025-10-27 20:01:00	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-27 21:00:33	2025-10-27 21:04:18	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-27 22:58:12	2025-10-27 22:59:28	Non riconoscibilità della pubblicità
Euroedil Group e spot	Attualità	2025-10-27 23:03:20	2025-10-27 23:20:30	Non riconoscibilità della pubblicità



Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-28 00:00:02	2025-10-28 00:00:48	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-28 08:00:26	2025-10-28 08:01:56	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-28 10:00:50	2025-10-28 10:02:30	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-28 11:07:14	2025-10-28 11:08:14	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-28 12:01:22	2025-10-28 12:02:28	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-28 13:01:09	2025-10-28 13:02:11	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-28 16:00:01	2025-10-28 16:00:57	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-28 20:01:00	2025-10-28 20:02:28	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-28 21:00:34	2025-10-28 21:01:35	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-29 00:00:19	2025-10-29 00:01:24	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-29 07:56:22	2025-10-29 07:57:32	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-29 09:16:12	2025-10-29 09:17:06	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-29 09:57:44	2025-10-29 09:58:50	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-29 11:00:01	2025-10-29 11:01:00	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-29 12:00:25	2025-10-29 12:01:35	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-29 12:59:03	2025-10-29 12:59:43	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-29 13:21:17	2025-10-29 13:22:10	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-29 17:20:31	2025-10-29 17:21:22	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-29 19:59:23	2025-10-29 19:59:59	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-29 20:00:01	2025-10-29 20:00:33	Non riconoscibilità della pubblicità



Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-29 20:57:52	2025-10-29 20:58:54	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-29 21:20:29	2025-10-29 21:21:22	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-29 22:58:59	2025-10-29 23:00:40	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-29 23:59:25	2025-10-29 23:59:59	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-30 00:00:01	2025-10-30 00:01:14	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-30 07:57:59	2025-10-30 07:59:40	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-30 10:00:16	2025-10-30 10:01:56	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-30 11:04:41	2025-10-30 11:06:43	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-30 11:57:29	2025-10-30 11:58:32	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-30 12:58:18	2025-10-30 12:59:59	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-30 13:00:00	2025-10-30 13:00:10	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-30 15:59:46	2025-10-30 16:00:00	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-30 16:00:01	2025-10-30 16:01:23	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-30 20:00:01	2025-10-30 20:00:07	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-30 20:56:55	2025-10-30 20:58:19	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-30 23:03:37	2025-10-30 23:05:00	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-31 07:57:34	2025-10-31 07:59:10	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-31 09:59:44	2025-10-31 10:00:00	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-31 10:00:01	2025-10-31 10:01:23	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-31 11:06:25	2025-10-31 11:08:03	Non riconoscibilità della pubblicità



Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-31 12:01:20	2025-10-31 12:02:27	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-31 12:56:21	2025-10-31 12:57:59	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-31 13:00:01	2025-10-31 13:01:10	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-31 16:00:39	2025-10-31 16:02:16	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-31 20:00:47	2025-10-31 20:02:23	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-31 20:59:40	2025-10-31 21:00:00	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-31 21:00:01	2025-10-31 21:01:16	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-10-31 23:09:41	2025-10-31 23:11:18	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-11-01 07:57:13	2025-11-01 07:58:51	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-11-01 09:55:35	2025-11-01 09:56:12	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-11-01 09:57:37	2025-11-01 09:59:15	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-11-01 10:18:41	2025-11-01 10:19:34	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-11-01 10:59:01	2025-11-01 11:00:01	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-11-01 11:59:53	2025-11-01 12:01:30	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-11-01 12:58:27	2025-11-01 12:59:59	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-11-01 13:59:38	2025-11-01 14:00:32	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-11-01 14:00:01	2025-11-01 14:00:32	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-11-01 14:21:22	2025-11-01 14:22:14	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-11-01 16:00:01	2025-11-01 16:01:41	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-11-01 17:58:12	2025-11-01 17:59:06	Non riconoscibilità della pubblicità



Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-11-01 20:20:55	2025-11-01 20:22:33	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-11-01 21:19:33	2025-11-01 21:21:11	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-11-01 22:21:00	2025-11-01 22:21:36	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-11-01 23:05:24	2025-11-01 23:06:02	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-11-01 23:40:43	2025-11-01 23:42:22	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-11-01 23:59:37	2025-11-01 23:59:59	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-11-02 10:00:01	2025-11-02 10:01:37	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-11-02 11:01:30	2025-11-02 11:03:08	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-11-02 12:00:23	2025-11-02 12:02:03	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-11-02 12:59:08	2025-11-02 12:59:59	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-11-02 15:58:47	2025-11-02 15:59:59	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-11-02 19:58:05	2025-11-02 19:59:42	Non riconoscibilità della pubblicità
Spot	Programmazione Pubblicitaria	2025-11-02 20:56:36	2025-11-02 20:58:13	Non riconoscibilità della pubblicità

Successivamente, la parte, nel presentare appositi scritti difensivi datati 16 febbraio 2026, ha eccepito quanto segue.

*“Prima di ogni sequenza trasmessa si era provveduto ad inserire un promo non pubblicitario, il segnale orario, in modo da distinguere la normale programmazione dalle inserzioni pubblicitarie. L’utilizzo di un promo all’inizio della sequenza è stato determinato anche dal fatto che i primi di ottobre 2025 abbiamo avuto un guasto al computer che ci ha obbligato a sostituirlo, guasto che ci ha provocato la perdita di tutto il contenuto dell’hard disk e non avendo una copia di tutti i file, in particolare di alcuni promo e jingle, siamo stati costretti ad utilizzare quello che avevamo a disposizione. Il volontario che si occupa della messa in onda, ci ha fatto presente in questi giorni, che il file che veniva inserito all’inizio della barra con la dicitura “pubblicità” era andato perso e non si trovava la copia, [...]”.*

Riguardo al programma televisivo denominato “Euroedil Group”, la parte ha sostenuto che trattasi di “un evento pubblico al quale eravamo stati invitati e dove

*partecipavano anche rappresentanti del Comune di Novara e di altri Comuni, e non avendo ricevuto nessun tipo di compenso, né in denaro e né in altre forme come servizi o beni di diversa natura, il contenuto della messa in onda fosse da ritenere un normale servizio non certo pubblicitario.*

*Le persone, che si vedono parlare nel servizio, sono i soci dell'azienda, l'Assessore al commercio, [...] e il vicesindaco [...]. Le persone che fanno le domande sono amici e parenti dei soci. A tal riguardo alleghiamo una dichiarazione del rappresentante legale della Euoredil che certifica la non corresponsione in nessuna forma di un pagamento per il servizio realizzato.*

*Concludendo per noi non vi era la fattispecie del messaggio pubblicitario o promozionale che dovesse essere segnalato”.*

*Infine, il fornitore del servizio di media audiovisivo “Onda Novara TV” ha evidenziato “la propria natura di televisione comunitaria nata per dare spazio e voce, in forma gratuita, alle associazioni presenti sul territorio, caratterizzata da: programmazione realizzata prevalentemente da volontari senza che venga loro riconosciuto neppure un rimborso spese; assenza di contributi pubblici; limitate entrate derivanti da inserzioni pubblicitarie e da donazioni dei soci. Il bilancio dell'Associazione relativo all'anno 2025 si sarebbe chiuso con un passivo pari a euro 5.294, successivamente ripianato dai soci”.*

## **2. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito dell'istruttoria svolta, il succitato Organismo regionale ha proposto a questa Autorità l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della predetta associazione.

In particolare, il Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte ha relazionato quanto segue.

*“Con riferimento agli spot pubblicitari trasmessi nel periodo compreso tra il 27 ottobre 2025 e il 2 novembre 2025, [...] sebbene la fascia pubblicitaria risultasse separata dal resto della programmazione mediante mezzi di evidente percezione, nel corso della trasmissione degli stessi non risultava presente la scritta “pubblicità”. Tale condotta risulta pertanto non conforme e suscettibile di integrare la violazione della disposizione prevista dall'art. 3, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP, che impone alle emittenti televisive l'inserimento in sovrimpressione della scritta “pubblicità” o “televendita” nel corso della trasmissione del messaggio”.*

Inoltre, riguardo alla presunta comunicazione commerciale denominata “Euroedil Group” il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte ha sostenuto che a causa dell'assenza “di qualsiasi forma di corrispettivo economico e rapporto per la realizzazione e la diffusione del contenuto, [...] il servizio in questione risulta riconducibile alla copertura di un evento di interesse locale.

*Inoltre, la produzione realizzata inserita all'interno del contenitore informativo denominato “Presca Diretta” appare configurabile come servizio di natura informativa e non come comunicazione commerciale audiovisiva”.*

La proposta del Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte risulta meritevole di accoglimento.

Riguardo alla trasmissione degli spot pubblicitari privi della presenza in sovrimpressione sullo schermo televisivo della scritta “*pubblicità*”, la *ratio* della previsione, di cui all’art. 43, comma 1, lett. a) e all’art. 44, comma 1 del d.lgs. 208/21, consiste nel fare in modo che il telespettatore sia in grado di riconoscere mediante la presenza delle apposite segnalazioni grafiche la natura commerciale della comunicazione audiovisiva con immediatezza e durante la sua trasmissione.

La norma da ultimo citata, infatti, prevede espressamente che i fornitori dei servizi di media audiovisivi siano tenuti a distinguere “*la pubblicità televisiva e le televendite*” nettamente “*dal resto del programma con mezzi ottici acustici o spaziali*”.

In particolare, poi, l’art. 3, comma 2 della delibera 538/01/CONS prevede espressamente che i fornitori di servizi media audiovisivi inseriscano sullo schermo televisivo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “*pubblicità*” nel corso della trasmissione dello spot pubblicitario.

Ne discende che il tenore letterale delle espressioni utilizzate tanto dal legislatore quanto da questa Autorità contenute nelle norme succitate non appare polisemico, in quanto prevede espressamente l’utilizzo di una specifica tecnica pubblicitaria, per rendere riconoscibile e distinta dal resto della programmazione televisiva ogni comunicazione commerciale audiovisiva.

Sotto il profilo teleologico, l’imposizione dell’obbligo di inserimento della scritta identificativa in esame mira ad assicurare una maggiore tutela degli utenti, garantendo in via immediata la riconoscibilità della natura della comunicazione audiovisiva trasmessa al telespettatore stesso che, soltanto, mediante la scritta “*pubblicità*” inserita durante l’intera trasmissione, senza soluzione di continuità, è posto in condizione di riconoscerne, immediatamente, la sua natura commerciale, senza incorrere al riguardo in alcun errore valutativo.

Ne consegue che quanto asserito dalla parte, in sede di esercizio del diritto di difesa - *Prima di ogni sequenza trasmessa si era provveduto ad inserire un promo non pubblicitario, il segnale orario, in modo da distinguere la normale programmazione dalle inserzioni pubblicitarie* - ha l’effetto di escludere totalmente l’ambito di protezione delineato dalla disciplina di settore.

Riguardo alla trasmissione della presunta comunicazione commerciale denominata “*Euroedil Group*”, si precisa che la telepromozione si presenta come una delle innumerevoli e multiforme tecniche di promozione commerciale finalizzate a incrementare la notorietà di una determinata impresa mediante la presentazione dei suoi prodotti o servizi, marchi, segni distintivi in genere, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vv), d.lgs. 208/21 e dell’art. 1, comma 1, lett. f), delibera n. 538/01/CSP.

Nella vicenda in esame, la presentazione e la descrizione dei servizi forniti dall’impresa “*Euroedil Group*” hanno assunto profili di pubblico interesse e, pertanto, attesa l’attualità dell’informazione fornita, non hanno avuto l’esplicito intento di promuovere l’impresa stessa.

In conclusione, attraverso un vero e proprio programma televisivo di tipo informativo, volto alla mera conoscenza di quella determinata impresa, non si è stimolato la promozione della medesima.

Infine, riguardo alla eccezione di parte in ordine a un “*guasto che ci ha provocato la perdita di tutto il contenuto dell’hard disk [...]*”, causa dell’avvenuta infrazione, si premette che per le violazioni assistite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e la volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma - art. 3 della legge n. 689/81 - pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa. (Cfr. Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228, Cass. 16 febbraio 2016, n. 2956, Cass. 15 gennaio 2018, n. 720, Cass. 31 luglio 2018, n. 20219, Cass. 4 novembre 2019, n. 28287 e Cass. 6 novembre 2019, n. 9289)

È ravvisabile il c.d. caso fortuito atto ad escludere la punibilità dell’agente per la violazione verificatasi, solo quando quello specifico accadimento risulti in grado di incidere sulla colpevolezza del soggetto. (Cfr. Cass. Civ. 29 aprile 2010 n. 10343)

Nella vicenda in esame, quanto affermato da Associazione A. Rtv in Onda Per Novara TV non rileva ai fini dell’archiviazione del procedimento sanzionatorio in quanto, considerata la natura obiettiva degli illeciti commessi, ai fini dell’accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all’effetto oggettivamente prodotto dalla trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive non riconoscibili e non distinguibili dal resto della programmazione televisiva, dovendo escludersi, così, ogni valutazione in ordine all’assenza di intenzionalità.

In concreto, premesso che sulla parte stessa grava, sempre, una responsabilità di controllo del contenuto dei programmi televisivi trasmessi, compresa la trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive e di verifica della conformità delle stesse alla normativa vigente in materia di riconoscibilità delle stesse, dalla documentazione versata in atti è emerso che Associazione A. Rtv in Onda Per Novara TV abbia adottato, diligentemente, tutte le misure possibili atte a impedire la violazione delle disposizioni normative succitate.

Come già precisato, in capo alla parte grava una presunzione relativa di colpevolezza, che essa ha l’onere di superare apportando deduzioni e prove atte a dimostrare la propria estraneità ai fatti o l’impossibilità di evitarli tramite un diligente espletamento dei compiti connessi all’esercizio dell’attività radiotelevisiva.

Tale prova non risulta essere stata addotta, in quanto la parte non ha provato di aver adottato le misure tanto preventive, quanto correttive secondo la regola del “*principiis obsta*”, confacenti, cioè, a quel tipo di programmazione televisiva e, quindi, efficaci a impedire la commissione dell’illecito.

Ne consegue che, in assenza di prove idonee a superare la presunzione di colpa, gli illeciti contestati sono dipesi, in realtà, dall'adozione e dall'attuazione di un modello di organizzazione, di gestione e di controllo aziendale, riferito alla messa in onda delle comunicazioni commerciali audiovisive, dimostratosi non idoneo a prevenire l'eventuale commissione degli illeciti stessi.

In altri termini, nella vicenda in esame, non si è dimostrata l'assoluta impossibilità della parte a non osservare la prescrizione di cui agli artt. 43, comma 1, lett. a) e 44, comma 1, d.lgs. 208/21 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, in quanto collegata a eventi sfuggiti al dominio finalistico della medesima e non prevenibili nonostante l'adozione di opportune cautele.

Ciò che si è rilevato non è stato altro che la difficoltà comunque prevedibile, evitabile e, quindi, imputabile al fornitore del servizio di media audiovisivo a porre in essere la condotta richiesta dalle norme succitate, in quanto causata dall'attuazione di un modello di auto-organizzazione, di auto-gestione e di auto-controllo che, in relazione al tipo di attività svolta, alla natura e alla dimensione dell'organizzazione stessa, di fatto, non ha previsto l'adozione di misure preventive e correttive, sufficienti a garantire la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive nel rispetto della normativa di settore e, comunque, a fronteggiare e, poi a eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Riguardo, infine, alla circostanza che *“non risultano precedenti sanzionatori a carico dell'emittente”*, in realtà, ai fini dell'accertamento e della contestazione delle succitate norme rileva il comportamento tenuto da Associazione A. Rtv in Onda Per Novara TV caratterizzato da numerosi eventi violativi nell'arco di sette giornate di programmazione televisiva monitorata.

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 43, comma 1, lett. a), d.lgs. 208/21, *“le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere prontamente riconoscibili come tali e sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 44, comma 1, d.lgs. 208/21, *“la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale.*

*Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici acustici o spaziali [...].”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 3, commi 1 e 2, Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, *“la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, essendo comunque vietato diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi definita in base ai*

*parametri tecnici e alle metodologie di rilevamento determinati dall’Autorità con apposito provvedimento. Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”;*

RITENUTA, pertanto, la menzionata condotta tenuta da Associazione A. Rtv in Onda Per Novara TV società cooperativa fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Onda Novara TV” nel corso della trasmissione della programmazione televisiva sopra menzionata in violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 43, comma 1, lett. a), e 44, comma 1, d.lgs. 208/21 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2 dell’allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTA, pertanto, per la violazione delle disposizioni normative succitate, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lett. a) e 5, dell’art. 67, d.lgs. 208/21;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all’articolo 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento illecito posto in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo sopra menzionato deve ritenersi di media entità in considerazione della rilevazione di numerosi episodi di violazione delle succitate disposizioni normative nel corso di sette giornate di programmazione televisiva, tale da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

In particolare, l’assenza di segnalazioni grafiche atte a segnalare la natura pubblicitaria di dette comunicazioni commerciali ha rafforzato la “pericolosità” del messaggio pubblicitario, in quanto ha attenuato le difese del telespettatore che non percepisce in modo immediato lo scopo commerciale delle medesime.

#### **B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione**

Dalla documentazione trasmessa dal Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte non risulta che la parte abbia documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

### **C. Personalità dell'agente**

Associazione A. Rtv in Onda Per Novara TV, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della documentazione contabile relativa all'anno 2024, risultano ricavi pari a euro 74.579,00 e un bilancio in perdita.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 *“salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”*;

RILEVATO che, ai sensi del punto B.1, comma 9, della delibera 265/15/CONS, *“ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e sia violata più volte la medesima norma, potrà trovare applicazione il cosiddetto “cumulo giuridico” delle sanzioni previsto dalla norma (art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689), da cui deriva l'irrogazione di un'unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso (ivi compresa, soprattutto, la plurioffensività della condotta ed il suo protrarsi nel tempo)”*;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, infatti, ricorre il c.d. concorso formale di illeciti, in quanto la messa in onda, seppur frazionata nel tempo/ripetuta in un preciso arco temporale, delle medesime comunicazioni commerciali audiovisive ha comportato in capo alla succitata associazione la commissione con una sola azione di più violazioni della medesima disposizione normativa;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione stessa previsto per la singola violazione più grave pari a euro 1.033,00 aumentata al triplo pari a euro 3.099,00 secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

## **ORDINA**

all'Associazione A.Rtv In Onda Per Novara, codice fiscale 02604760039, con sede legale in Novara alla via F.lli Rosselli 4, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Onda Novara TV" di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa, di cui all'art. 43, comma 1, lett. a) e 44, comma 1, d.lgs. 208/21 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2 dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione.

## **INGIUNGE**

alla citata associazione di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il codice IBAN: IT60I0100003245BE00000003ID per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo 10, mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.36/26/CSP*".

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 36/26/CSP*";

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 maggio 2026

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giovanni Santella